



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per
l'erogazione di contributi per la pratica
sportiva

PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

■ ANNO 2010

■ PREMESSA

- Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità cui l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, sport e spettacolo, applicabile all'associazionismo presente con finalità non lucrative, nello spirito

di valorizzare le libere forme associative esistenti nel comune ed operanti in vari campi, da quello culturale a quello civile ed a quello sociale e di promuovere le stesse anche attraverso la concessione in uso di locali e strutture (art. 8 comma 1 T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

■ Art. 1 – Oggetto

- **La concessione di contributi e benefici economici di** qualunque natura a persone giuridiche, enti ed associazioni viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in relazione a quanto previsto dalla legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune assicura la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità socio-culturali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

- Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

■ Art. 2 – Destinatari

- Possono accedere ai contributi previsti dal regolamento tutti quei soggetti (Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Comitati) operanti nel settore SPORT – TURISMO – CULTURA – EDUCAZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA' AMBIENTALE – ARTIGIANATO – ALTRE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI DI INTERESSE DIFFUSO che svolgono attività senza fini di lucro, operanti nel territorio comunale.

■ ANNO 2011

■ APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA.

■ Art. 1 – FINALITÀ

- Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari) in ragione dei fondi disponibili in apposito stanziamento del bilancio di previsione.

■ Art. 2 – COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT. ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

- È istituita la Commissione comunale allo sport, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 5 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17.
- Essa è composta da:
 - Sindaco o Assessore comunale delegato allo Sport, che la presiede;
 - Un consigliere comunale del gruppo di minoranza.
 - Un rappresentante designato dalle Associazioni sportive locali operanti nel territorio;
- Alle riunioni della Commissione partecipa, in qualità di Segretario verbalizzante, il Segretario Comunale competente o suo delegato.
- La Commissione delibera con la presenza di almeno due membri, tra cui obbligatoriamente il Presidente.
- La Commissione ha durata pari a quella del Consiglio comunale.
- È istituito, a norma dell'art. 10 della L. R. 17.05.1999, n. 17, l'Albo Comunale delle Società Sportive, la cui formazione e tenuta è demandata alla Commissione comunale allo sport. L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

■ **Art. 3 - Elenco delle Associazioni**

- Al fine di rilevare la realtà delle associazioni operanti nel territorio comunale, è istituito un elenco di associazioni cittadine che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, regolarmente registrato, quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati nel precedente punto 1).
- In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Responsabile del servizio predispone l'elenco delle associazioni operanti nel Comune, sulla base dei dati storicamente conosciuti, provvedendo poi all'aggiornamento dello stesso, d'ufficio o su semplice richiesta documentata con i requisiti di cui al presente articolo.
- **Art. 4 – Finalità degli interventi**
- Il Comune interviene con la concessione di contributi e altri benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità:
 - diffusione culturale
 - promozione culturale
 - sostegno alle attività di volontariato
 - recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali
 - promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero
 - la definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità

■ **ART. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE**

- La Commissione allo Sport contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative in questo settore, mediante proposte e pareri. In particolare:
 - :1. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva ad essa sottoposte dagli Organi comunali competenti.
 - 2. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
 - 3. propone, inoltre, al Consiglio comunale:
 - la suddivisione dello stanziamento previsto in bilancio per disciplina sportiva;
 - lo stanziamento per i contributi ordinari, entro il 30 novembre, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'anno successivo;
 - lo stanziamento annuale per i contributi straordinari;
- **Art. 4 – PARTECIPAZIONE SEDUTE – SPESE DI FUNZIONAMENTO**
- La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.
- **Art. 5 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE (CONTRIBUTI ORDINARI)**
- La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.
- **Art. 6 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI**
- Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività le società sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società Sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:
 - siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;
 - pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva;



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

■ **Art. 5- Attività per la promozione culturale**

- Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:
- effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione
- effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali
- organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico
- promuovono l'organizzazione di feste tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni anche religiose, comprese nelle tradizioni locali
- sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

■ **Art.6 – Attività di volontariato**

- Il sostegno del Comune alle attività di volontariato si esercita principalmente attraverso la fornitura di contributi, locali, mezzi e attrezzature idonee al migliore svolgimento delle attività.

■ **Art. 7 - DOMANDA DI CONTRIBUTO**

- Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente Ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:
- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla società;
- Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;
- Numero degli iscritti effettivamente frequentanti , certificato dalla/e federazione/i tramite tessere o cartellini, nell'anno precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale cui la società ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;
- Dichiarazione del Presidente della Società circa il numero degli allenamenti svolti nell'anno precedente a quello della domanda, con allegata copia del documento di abilitazione dell'istruttore incaricato, qualora i campionati o le manifestazioni alle quali si partecipa lo richiedano (o autocertificazione).
- Attestazione indicante se il servizio offerto ai tesserati è a carattere gratuito, parzialmente gratuito o a pagamento.
- Il termine per la presentazione delle domande è quello del 15 maggio.



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

- **Art. 7 – Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche culturali e delle tradizioni locali**
- Il Comune può intervenire con contributi ed altri incentivi economici alle iniziative promosse d'intesa con l'amministrazione da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per
- promozione ed il sostegno di iniziative o attività che hanno lo scopo di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza
- il sostegno ad attività di ricerca e divulgazione sulla storia e le tradizioni locali anche attraverso il contributo a pubblicazioni, manifestazioni ed altre iniziative
- la sovvenzione di attività di documentazione fotografica, cinematografica o con altro mezzo, anche informatico sugli avvenimenti e le tradizioni locali.
- **Art. 8 – Promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero**
- Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani e per un migliore utilizzo del tempo libero e consistono in:
- contributi ad associazioni o gruppi che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani
- contributi per lo svolgimento di gare e manifestazioni sportive con particolare riguardo a quelle che coinvolgono la generalità dei cittadini ed a quelle di grande rilievo
- concessione di strutture e attrezzature sportive ad associazioni aventi sede nel territorio comunale che svolgono pratica sportiva aperta a tutti con particolare riguardo a quella rivolta verso i bambini, i giovani e gli anziani
- **Art. 8 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI**
- Il Responsabile del Servizio competente in materia di programmazione e di aggregazione sociale, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive, tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri:
Numero degli atleti tesserati iscritti alla Società e effettivamente frequentanti
- Tesserati residentiPunti 1,5 per atletaTesserati non residentiPunti 0,5 per atleta
Età degli atleti tesserati
- Di età sino a 18 anniPunti 2 per atletaDi età tra i 18 e i 30 anniPunti 1 per atletaDi età oltre i 30 anniPunti 0,5 per atleta
Numero delle discipline sportive praticate
- Punti 10 per disciplina.
Attività agonistica praticata
- A livello nazionalePunti 5 a partita/garaA livello regionalePunti 2 a partita/garaA livello provincialePunti 1 a partita/garaA livello localePunti 0,5 a partita/gara
Gratuità del servizio offerto
- TotalePunti 10A pagamentoPunti 0Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società ottenuto, secondo il seguente calcolo:
- $x = (100 : P) * p$
- $c = (C : 100) * x$
- in cui si intende per:
- c = contributo assegnato a ciascuna società.
P = totale dei punteggi ottenuti dall'insieme delle società;
p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;
x = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;
C = totale contributi stanziati dall'Amministrazione;



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

■ **Art.9 - Modalità per la presentazione delle richieste**

- Le domande a pena di inammissibilità dovranno essere redatte su modulo predisposto e dovranno essere presentate entro il 30 ottobre dell'anno precedente, le stesse dovranno essere documentate e corredate in particolare:
- a) da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private;
- d) dalla specificazione dei benefici richiesti ad altri Enti per la stessa iniziativa;
- e) da ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

■ **Art. 9 - CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)**

- L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt. da 3 a 6 del presente Regolamento (contributi ordinari alle Società Sportive). La richiesta di contributo deve essere fatta con apposita domanda, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste.

■ **Art. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

- I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio, acquisito preliminarmente il parere della Commissione Comunale per lo Sport, a norma dell'art. 5, comma 2, della L. R. 17.05.1999, n. 17. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'erogazione dei contributi. Ove ricorra il caso di cui al precedente art. 7, l'erogazione avviene per il 50% all'atto della concessione e per il 50% a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

- **Art.10 – Procedimento di concessione**
- Le istanze sono esaminate dal servizio competente il quale, nel caso l'attribuzione del beneficio non rivesta carattere discrezionale, provvede ad emettere la determinazione in ordine alla concessione del contributo richiesto nei termini previsti dal presente regolamento.
- Nel caso in cui l'erogazione del contributo richieda l'applicazione di criteri discrezionali, il responsabile del servizio competente, nei termini previsti, predispone e trasmette alla Giunta Municipale la proposta di deliberazione in ordine alla ripartizione dei contributi.
- La Giunta Municipale o il responsabile del servizio non possono attribuire nessun contributo o altro beneficio economico a favore di soggetti ed iniziative privi dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con le norme regolamentari.
- Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il responsabile del servizio competente, provvede all'istruttoria delle richieste pervenute al fine di sottoporle, corredate da apposito parere, alla valutazione della Giunta Municipale. Tutte le richieste saranno esaminate compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
- In conformità alle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Comunale, si provvederà alla liquidazione dei contributi con determinazione del responsabile del servizio competente.
- **Art. 11 – Criteri di valutazione**
- Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base della validità delle proposte e delle disponibilità, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
- a) rilevanza sociale, culturale e sportiva;
- b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;
- c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico- culturale della città e del territorio;



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

- d) idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale il nome di Serdiana, le sue risorse, la storia e la cultura.
- e) Per le manifestazioni artistiche, culturali e sportive che oltre ai benefici finanziari, godano di agevolazioni relative alla concessione gratuita od agevolata di beni e/o servizi comunali, i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale saranno considerati nel totale complessivo del contributo finanziario concesso.
- **Art. 12 - Rendiconto**
- Entro la fine dell'esercizio finanziario successivo (anno solare) a quello di concessione del contributo o beneficio economico, i soggetti beneficiari dell'intervento dovranno presentare al Comune apposito rendiconto ed una descrizione dell'iniziativa o attività ammessa a contributo o beneficio economico tramite il modulo appositamente predisposto, presentando i giustificativi di spesa (fatture, scontrini fiscali, ecc). Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo assegnato.
- La mancata presentazione del rendiconto secondo modi e termini, di cui al precedente comma, comporta la decadenza del diritto alla concessione del contributo o beneficio economico, nonché l'obbligo da parte del soggetto assegnatario, alla restituzione del contributo eventualmente già introitato.
- In caso di mancata o parziale o difforme effettuazione delle iniziative o attività ammesse a contributo, così come in caso di parziale utilizzazione del contributo concesso, la Giunta Comunale provvederà a revocare o riformulare l'entità del contributo concesso, con l'obbligo, da parte del soggetto assegnatario, all'eventuale restituzione del contributo già introitato.
- La mancata restituzione di contributi già liquidati nei casi di cui ai precedenti commi comporta, oltre a eventuali azioni legali per il recupero coatto degli stessi contributi, l'esclusione dei soggetti interessati da qualsiasi ulteriore beneficio economico da uno a tre anni fino al rinnovo delle relative cariche sociali, previa deliberazione della Giunta Comunale.
- Il contributo verrà erogato nel seguente modo:
 - - 50% del contributo ad approvazione della concessione
 - - il restante 50% su presentazione e approvazione del rendiconto finale.



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

- **Art. 13 – Condizioni che regolano gli interventi del Comune**
- L'erogazione di contributi o altri benefici economici da parte del Comune non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'Ente in ordine alla attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l'unico responsabile in ordine agli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale.
- La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- **Art. 14 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune**
- Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività ovvero che ricevono contributi per realizzare opere, manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a rendere noto che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- **Art. 15 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**
- Il Comune adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
- **Art. 16 – Pubblicità del Regolamento**
- Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento, mediante:
 - distribuzione di copia a ciascun gruppo consiliare
 - pubblicazione all'albo pretorio del Comune
 - deposito presso l'URP
 - deposito presso gli Uffici preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento
- Tutti i cittadini possono consultare e chiedere copia del presente atto.
- **Art. 17 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico**
- Il Comune verifica:
 - a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'evento.



COMUNE DI SERDIANA

Approvazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

■ **Art. 18 – Revoca del beneficio**

- I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 12 in particolare per quanto attiene al consuntivo;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
 - d) nel caso di modifica sostanziale il contributo potrà essere concesso solo in caso di una ulteriore autorizzazione della Giunta Municipale.
- Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si darà luogo al recupero del contributo anticipato, nelle forme previste dalla legge.

■ **Art. 19 - Patrocinio**

- E' concesso il patrocinio del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni, che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della collettività. Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte previa valutazione, di volta in volta:
 - a) la gratuità di beni, servizi e concessioni comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;
 - b) la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.
- I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.